

N. 01044/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01016/2012 REG.RIC.

N. 01017/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2012, proposto da:
Danilo Lovato, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cerasoli, con domicilio
eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 comma 2° del
Codice del Processo Amministrativo.

contro

Comune di Chiampo non costituito;

sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2012, proposto da:
Danilo Lovato, Almerina Dal Fitto, Adriano Lovato, rappresentati e difesi dall'avv.
Stefania Cerasoli, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai
sensi dell'art. 25 comma 2° del Codice del Processo Amministrativo.

contro

Comune di Chiampo non costituito;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1016 del 2012:

dell'ordinanza 24/4/2012 n. 71/2012, con la quale il responsabile area urbanistica - edilizia privata del Comune di Chiampo ha ordinato al ricorrente di demolire alcuni manufatti che sono indispensabili all'esercizio dell'attività agricola.

quanto al ricorso n. 1017 del 2012:

dell'ordinanza 26/4/2012 n. 73/2012, con la quale il responsabile area urbanistica - edilizia privata del Comune di Chiampo ha ordinato al ricorrente di demolire alcuni manufatti ripristinando lo stato originario dei luoghi..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il presente ricorso ha ad oggetto due differenti ordinanze di demolizione ordinate nei confronti dell'Azienda Agricola della Famiglia Lovato. In data 30/06/2011 a seguito del sopralluogo del Comune venivano riscontrate alcune irregolarità, tra le quali, è opportuno ricordare la costruzione di un box in lamiera, di una legnaia e pollaio e un grande manufatto adibito a stalla posizionato in aderenza alla costruzione.

La parte ricorrente provvedeva così ad impugnare l'ordinanza di demolizione del 24/04/2012 (prot. nr. 71/2012) con un primo ricorso (Rg. N. 1016/2012).

Con il successivo ricorso Rg. 1017/12 impugnava altresì l'ordinanza di demolizione (la n. 73/2012) con la quale venivano contestato differenti e ulteriori difformità riscontrate nel corso degli accertamenti svoltisi nel corso del sopralluogo del 29/06/2011, abusi consistenti questi ultimi nella realizzazione di un fienile e di un canile.

All'udienza del 25 Luglio 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, entrambi i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.

DIRITTO

Entrambi i ricorsi sopra citati devono essere rigettati per i motivi di seguito precisati.

In primo luogo va dichiarata la riunione dei ricorsi Rg. 1016/12 e Rg. 1017/12 in ragione di un'evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Con i due motivi, tutti e due comuni ad entrambi i ricorsi, i ricorrenti sostengono la violazione dell'art. 3 della L. n.241/90, in quanto entrambe le ordinanze impuginate risulterebbero carenti dal punto di vista dell'onere motivazione commisurato al prevalente interesse pubblico in ordine alla demolizione e, ciò, in presenza di un presunto affidamento del ricorrente riconducibile al fatto che le opere abusive sarebbero state realizzate in un periodo molto risalente nel tempo.

Il motivo deve ritenersi infondato in quanto in contrasto con l'orientamento prevalente in materia che sancisce che ...*"l'ordine di demolizione , al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato, e quindi non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti; il presupposto per l'adozione dell' ordinanza di demolizione è costituito soltanto dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità dal titolo abilitativo od in carenza dello stesso, con la conseguenza che, ove ricorrano tali requisiti, il provvedimento è sufficientemente motivato, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione"* (da ultimo T.A.R. Napoli Campania sez. III del 04 maggio 2012).

Se detto orientamento sopra ricordato costituisce, oramai, un principio generale questo Collegio è, altresì, a conoscenza dell'ulteriore orientamento giurisprudenziale diretto a sancire la necessità di una “congrua”, e più articolata, motivazione in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso tra la sanzione e l'abuso e, ciò, nelle ipotesi in cui l'inerzia dell'Amministrazione abbia ingenerato un affidamento del privato (Cons. Stato Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270).

A parere di questo Collegio detto ultimo orientamento, al fine di essere concretamente applicabile, va necessariamente correlato a due presupposti, precisamente riconducibili all'avvenuto accertamento del fatto che gli abusi siano stati eseguiti in un periodo molto risalente e, ancora, alla constatazione circa l'effettiva inerzia dell'Amministrazione (inerzia che presuppone una conoscenza dell'abuso) che, in quanto tale, sia stata l'effettiva causa dell'affidamento ingenerato nei confronti del privato.

Per quanto riguarda la data effettiva di realizzazione degli abusi di cui si tratta, deve evidenziarsi come parte ricorrente non abbia fornito una prova inequivocabile, in quanto riferita ad elementi documentali incontrovertibili, che permetta di datare con certezza i manufatti in questione.

Va inoltre rilevato che l'applicazione dello stesso orientamento Giurisprudenziale sopra citato, in merito alla necessità di una “congrua motivazione” e in deroga ai principi che ritengono la motivazione “in re ipsa” , deve essere comunque considerare anche “l'entità” dell'abuso realizzato.

Nella fattispecie sottoposta a questo Collegio è del tutto evidente come siamo in presenza (e con riferimento ad entrambi i ricorsi) di interventi considerevoli (consistenti nella realizzazione di diversi manufatti) che hanno certamente avuto l'effetto di modificare sostanzialmente e radicalmente sia gli edifici che l'intera azienda su cui essi incidono, fino ad incidere (per quanto attiene la realizzazione

del fienile) su aree già “conformate” in quanto incidenti su una fascia di rispetto stradale e, quindi, in aree deputata alla sicurezza del traffico.

In considerazione di quanto sopra precisato entrambi i ricorsi devono essere pertanto rigettati.

La mancata costituzione del Comune permette di nulla disporre con riguardo alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi così come precisato in parte motiva.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)